



martedì 13 settembre 2016

FASCICOLO DEL FABBRICATO

Sisma: professioni tecniche, obiettivo è fascicolo fabbricato

www.ansa.it del 12/09/2016

Rete Professioni Tecniche: Fascicolo del Fabbricato strumento dinamico per individuare le soluzioni alle situazioni di rischio

www.lavoripubblici.it del 13/09/2016

R PT: il fascicolo del fabbricato al centro del Piano di prevenzione del rischio sismico

www.ingenio-web.it del 12/09/2016

EDILIZIA

Le nuove NTC e la classificazione degli interventi: locali, miglioramento e adeguamento

www.lavoripubblici.it del 13/09/2016

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Installatori impianti negli edifici, ecco come operare in Italia

www.edilportale.com del 13/09/2016

DICHIARAZIONI

Integrativa <<spinta>> da sconti e ritenute

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 13/09/2016

IMPIANTI ELETTRICI

Impianti elettrici: ecco la guida per lavorare sicuri

www.varesenews.it del 12/09/2016

Ansa

Economia

Sisma: professioni tecniche, obiettivo è fascicolo fabbricato

Strumento per 'individuare anche necessità risanamento immobili'



- Redazione ANSA - ROMA

12 settembre 2016 16:36 - NEWS

(ANSA) - ROMA, 12 SET - La Rete delle professioni tecniche, i cui rappresentanti hanno incontrato lo scorso martedì il presidente del Consiglio Matteo Renzi sulla situazione post sisma, fa sapere che "l'obiettivo di medio termine" deve essere quello di "arrivare alla piena adozione di uno strumento che considerano di fondamentale importanza: il fascicolo del fabbricato", che "andrà elaborato entro un tempo ragionevole dall'emanazione di uno specifico decreto legislativo attuativo e dovrà essere approfondito e, al tempo stesso, molto chiaro".

Inoltre, va avanti la nota della Rete (composta da ingegneri, architetti, geologi, periti industriali, geometri, periti agrari, chimici, tecnologi alimentari, dottori agronomi e forestali), "integrando la documentazione già esistente sull'immobile", lo strumento "dovrà individuare le eventuali necessità di risanamento, al fine di mitigare il rischio sismico". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

EDILIZIA

Rete Professioni Tecniche: Fascicolo del fabbricato strumento dinamico per individuare le soluzioni alle situazioni di rischio

13/09/2016



Mentre il presidente della commissione Ambiente, Territorio e LL.PP., **Ermete Realacci**, intervenendo nella riunione congiunta delle Commissioni di Camera e Senato con l'audizione del sottosegretario **De Vincenti**, sottolinea l'importanza chiave della prossima legge di Stabilità per portare avanti il progetto Casa Italia e trovare le risorse per avviare seriamente una politica di incentivazione della prevenzione sismica (c.d. *Sismabonus*), il Presidente della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) **Armando Zambrano** è nuovamente tornato sul tema **Fascicolo del Fabbricato**.

In particolare, dopo aver illustrato al Presidente del Consiglio dei Ministri **Matteo Renzi** il proprio Piano di prevenzione del rischio sismico ([clicca qui](#)) e proposto un primo schema di intervento che si articola attraverso alcuni step da realizzarsi in tempi successivi, la RPT ha chiarito che l'obiettivo a medio termine è arrivare alla piena adozione di uno strumento definito di *fondamentale importanza*: il fascicolo del fabbricato.

Secondo la RPT, il fascicolo del fabbricato *"andrà elaborato entro un tempo ragionevole dall'emanazione di uno specifico decreto legislativo attuativo e dovrà essere approfondito e al tempo stesso molto chiaro. Inoltre, integrando la documentazione già esistente sull'immobile, dovrà individuare le eventuali necessità di risanamento al fine di mitigare il rischio sismico"*.

Riprendendo lo scontro a distanza con **Confedilizia**, la Rete ha ribadito che *"il fascicolo del fabbricato non dovrà essere, come qualcuno lamenta, un semplice contenitore di documentazione relativa all'immobile. Inizialmente sarà uno strumento di conoscenza dell'esistente ma in seguito dovrà trasformarsi in uno strumento dinamico attraverso il quale, a partire dalle informazioni contenute, le figure tecniche abilitate siano in grado di individuare le possibili soluzioni ad eventuali situazioni di rischio"*.

Oltre alla necessità di predisporre il fascicolo, la RPT ha affermato la necessità di una certificazione sismica obbligatoria per ciascun immobile. Pur ritenendo interessante la proposta, la domanda nasce spontanea: considerato il costruito del nostro Paese, cosa accadrà agli immobili che avranno una "classe sismica" insoddisfacente? saranno previste forme reali di incentivazioni o lo Stato si farà carico dei costi per l'adeguamento?

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata



INGENIO » [Elenco News](#) » RPT: il fascicolo del fabbricato al centro del Piano di prevenzione del rischio sismico

RPT: il fascicolo del fabbricato al centro del Piano di prevenzione del rischio sismico

del 12/09/2016

Lo scorso martedì la Rete delle Professioni Tecniche ha avuto la possibilità di illustrare al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Governo il proprio Piano di prevenzione del rischio sismico.

Un documento che mira alla definizione di azioni concrete e costi certi per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio. Al fine di agire celermente e in modo efficace, la Rete ha proposto un primo schema di intervento che si articola attraverso alcuni step da realizzarsi in tempi successivi.

Tuttavia, anche al fine di chiarire la propria posizione in merito al tema, i professionisti tecnici tengono a sottolineare come l'**obiettivo di medio termine** sia quello di arrivare alla piena adozione di uno strumento che considerano di fondamentale importanza: **il fascicolo del fabbricato**.

Quest'ultimo andrà elaborato entro un tempo ragionevole dall'emanazione di uno specifico decreto legislativo attuativo e dovrà essere approfondito e al tempo stesso molto chiaro. Inoltre, integrando la documentazione già esistente sull'immobile, dovrà individuare le eventuali necessità di risanamento al fine di mitigare il rischio sismico.

Il fascicolo del fabbricato non dovrà essere, come qualcuno lamenta, un semplice contenitore di documentazione relativa all'immobile. Inizialmente sarà uno strumento di conoscenza dell'esistente ma in seguito **dovrà trasformarsi in uno strumento dinamico attraverso il quale, a partire dalle informazioni contenute, le figure tecniche abilitate siano in grado di individuare le possibili soluzioni ad eventuali situazioni di rischio.**

La Rete, infine, ritiene che contemporaneamente alla predisposizione del fascicolo del fabbricato sia utile prevedere una certificazione sismica obbligatoria per ciascun immobile.

LEGGI LE PROPOSTE RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

E' possibile scaricare in allegato il testo del **Piano di prevenzione del rischio sismico elaborato dalla Rete**.

[LINK](#)

All'interno del documento

Piano di prevenzione del rischio sismico: obiettivi e contenuti

- Tre step per la definizione del quadro di prevenzione nazionale
- Principio di obbligatorietà dell'azione e degli interventi di messa in sicurezza degli edifici

- Il Piano di prevenzione come strumento organico e efficiente di intervento
- Gli interventi di prevenzione secondo una scala di priorità
- Il Fascicolo del fabbricato come strumento di prevenzione del rischio

Il finanziamento dei costi per il Piano di prevenzione del rischio sismico

- Ipotesi di lavoro
- Politiche di incentivazione
- Polizze assicurative

Semplificazione normativa per un efficace Piano di prevenzione del rischio sismico

- L'opportunità di norme più semplici e uniformi

Ordini e Collegi professionali per i programmi di sensibilizzazione nelle scuole e di formazione dei professionisti

STRUTTURE

Le nuove NTC e la classificazione degli interventi: locali, miglioramento e adeguamento

13/09/2016



Se vogliamo essere positivi e trovare qualcosa di buono dal crollo della Scuola di Amatrice, considerato che per fortuna (ma solo per fortuna!!!) non ci sono stati morti, possiamo evidenziare che da quel momento giornali e televisioni hanno cominciato a parlare di miglioramento e adeguamento sismico. Concetti inizialmente confusi ma che col passare dei giorni e l'aiuto di molti validi ingegneri strutturisti sono entrati nel vocabolario del normale cittadino.

L'argomento è trattato nel Cap. 8 (Costruzioni esistenti) delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC, D.M. 14 gennaio 2008) e viene ripreso anche nell'ultima bozza delle NTC recentemente trasmessa alla Conferenza Unificata ([leggi articolo](#)) che individua le seguenti categorie di intervento:

- **interventi di riparazione o locali:** interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;

- **interventi di miglioramento:** interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3 delle NTC
- **interventi di adeguamento:** interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3 delle NTC

Interventi di riparazione o locali

Sono gli interventi che riguardano singole parti e/o elementi della struttura che non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura;

In questo caso, il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

La relazione prevista per la valutazione della sicurezza potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione. Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l'incremento del livello di sicurezza locale.

Intervento di miglioramento

Sono tutti quegli interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza previsti per l'intervento di adeguamento. In questo caso, la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Intervento di adeguamento

L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intende:

- sopraelevare la costruzione (una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento. In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri punti);
- ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
- apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%. Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
- effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento.

© Riproduzione riservata

NORMATIVA

Installatori impianti negli edifici, ecco come operare in Italia

di Paola Mammarella 13/09/2016

Pubblicate le misure compensative per lavoratori Ue e extra-Ue non in regola con i requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale



13/09/2016 – Definite le misure compensative per il riconoscimento della qualifica di installatore di impianti negli edifici. Con il [DM 27 luglio 2016](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha spiegato quale percorso devono seguire i lavoratori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea che intendono operare in Italia e che non hanno tutte le carte in regola con la normativa vigente. In Italia, lo ricordiamo, il [D.lgs. 15/2016](#) ha recepito la Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La norma ha modificato il precedente [D.lgs. 206/2007](#), contenente i requisiti per valutare la preparazione del lavoratore e i contenuti di eventuali tirocini e prove attitudinali necessari per colmare il gap del bagaglio professionale necessario.

Riconoscimento della qualifica di installatore

In base al DM 27 luglio 2016, se l'installatore non rispetta i requisiti previsti dalle norme in vigore, può scegliere se affrontare una prova attitudinale o seguire un tirocinio di durata non superiore a tre anni. Chi ha conseguito il proprio titolo professionale in un Paese esterno all'Unione Europea non ha scelta e deve necessariamente sostenere la prova attitudinale. La prova attitudinale si articola in una prova pratica e teorica e in una prova

orale. L'esame teorico-pratico deve essere organizzato dalla regione competente. Il tirocinio deve essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dalla Regione.

Prova attitudinale per la qualifica di installatore

La prova attitudinale mira a verificare la conoscenza dell'attività di installazione degli impianti individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2, del [DM 37/2008](#), con cui il Mise ha riordinato l'attività di installazione degli impianti negli edifici. Si tratta di:

- impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
- impianti idraulici;
- impianti del gas.

Per ognuna di queste categorie il Mise indica gli argomenti da conoscere e le normative di riferimento, le attività da svolgere nella prova pratica e le materie del colloquio.

La formazione degli installatori in Italia

In Italia la qualifica di installatore può essere conseguita rispettando uno dei requisiti del DM 37/2008:

- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti. Secondo alcune associazioni rappresentative dei tecnici impiantisti (CNA Impianti, Confartigianato e Assital), i programmi formativi per l'aggiornamento professionale non tengono in considerazione i tecnici abilitati sulla base dell'esperienza. Per questo hanno chiesto una [revisione degli standard formativi](#).

Dichiarazioni/1. Proprio l'analisi del modello 2016 può rivelare spese non portate in deduzione o detrazione e oneri familiari non fatti valere

Integrativa «spinta» da sconti e ritenute

Professionisti e contribuenti valutano se inviare la correttiva a favore per il 2014 entro il 30 settembre

Rettificative a favore relative al **2014** con scadenza perentoria il prossimo **30 settembre**. La sentenza 13378/2016 delle Sezioni unite della Cassazione, depositata lo scorso 30 giugno (si veda il Sole 24 Ore del 1° luglio), impone, infatti, ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito che emerge dalla dichiarazione emendata il rispetto di questo termine per correggere Unico 2015.

Superato il 30 settembre resta la lunga e perigliosa strada dell'istanza di rimborso salvo per gli errori contabili commessi dalle imprese per le quali, con la circolare n. 31/E/2013, è stata sdoganata dalle Entrate la possibilità di gestire le integrative a favore anche per i periodi d'imposta più antichi, trascinando in avanti il nuovo credito fino all'ultima dichiarazione utile per l'utilizzo in compensazione dello stesso. Perché questo sia consentito a un titolare di partita Iva e non anche al privato che ha dimenticato un onere deducibile o detraibile, resta però un mistero.

La ricognizione

Date le premesse, quindi, è comunque opportuno procedere in questi giorni ad effettuare una ricognizione delle posizioni dei clienti vista l'assoluta convenienza della rettificativa a favore rispetto alla procedura del rimborso ordinario previsto dall'articolo 38 del Dpr 602/73. In ballo ci sono non solo i termini e le modalità di utilizzo del nuovo credito fiscale ma anche i costi tecnici delle diverse procedure possibili. L'istanza di rimborso, infatti, comporta spesso la necessità di superare il «silenzio rifiuto» coltivando una causa fiscale con costi esponenzialmente più elevati rispetto a quelli necessari per la presentazione della rettificativa a favore che peraltro permette di poter utilizzare subito e direttamente in compensazione il nuovo credito che emerge dalla dichiarazione emendata. Spesse volte, peraltro, gli errori (anche a sfavore) commessi nella dichiarazione precedente emergono proprio in occasione della raccolta della documentazione della dichiarazione successiva. Quindi è possibile che passando le carte recapitate dai clienti nel corso del 2016 relativamente al periodo d'imposta 2015 possano essere emersi elementi spendibili per il 2014.

La casistica

Le ipotesi che più frequentemente danno origine alla necessità di emendare a proprio favore la dichiarazione originariamente presentata sono varie.

Un caso diffuso è quello che attiene al reperimento ex post di spese relative a oneri deducibili o detraibili non dedotte nell'anno di sostenimento o a quello dell'emersione del fatto che il familiare era a carico del contribuente e che quindi legittimava l'accesso alle detrazioni previste dal Tuir per i carichi di famiglia. Si pensi ad esempio al caso di coniugi, uno in regime d'impresa (titolare di partita Iva) e l'altro in regime di lavoro dipendente. La redazione della dichiarazione avvenuta con tempistiche diverse potrebbe aver generato degli errori derivanti dal mancato coordinamento fra i due modelli, derivanti dal fatto che, ad esempio, il modello del lavoratore dipendente potrebbe essere stato redatto prima rispetto a quello del coniuge in regime d'impresa il cui reddito si sia rivelato inferiore rispetto al limite previsto per essere a carico.

Altra ipotesi abbastanza diffusa è rappresentata dal rinvenimento di spese mediche relative all'annualità precedente (2014) in sede di redazione di Unico 2016. In questi casi, solitamente, è l'entità della spesa che messa in relazione con i costi amministrativi generati dall'integrativa determina la convenienza o meno a ripresentare la dichiarazione.

Nell'ambito delle partite Iva, e al di fuori delle rettificative a favore correlate all'emersione di costi non dedotti nell'esercizio di competenza, una casistica non rara che può condurre alla necessità di emendare a proprio favore la dichiarazione originaria è quella relativa alle ritenute d'acconto subite ma non scontate (si veda la grafica a lato).

Il nodo-termini

Resta ad ogni buon conto il fatto che sarebbe quanto mai opportuno che si assumessero le opportune iniziative legislative al fine di uniformare il termine di presentazione dell'integrativa a favore (un anno) e quello più lungo previsto per l'integrativa "a sfavore" di cui all'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98 (quattro anni). Del resto al question time del 28



IL PRINCIPIO

RESTRITTIVO La Cassazione ha dato l'ok alla rettifica della dichiarazione precedente purché nei termini per la presentazione di quella successiva

aprile scorso (n. 5-08512 On. Pesco) in Commissione Finanze della Camera, proprio la risposta del viceministro Zanetti evidenziava più di un'apertura verso una soluzione legislativa della vicenda volta ad equiparare i due diversi termini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenzo Pegorin

Gian Paolo Ranocchi

Impianti elettrici: ecco la guida per lavorare sicuri

Data : 12 settembre 2016

Il tuo impianto elettrico è in regola al 100 per cento con le nuove leggi? Se arriva un controllo, sei sicuro di non rischiare problemi o sanzioni? No, **non sempre**. Ma da oggi con le Linee guida per la compilazione della Dichiarazione di Rispondenza, imprese e cittadini sono al sicuro.

Infatti, il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 ha introdotto la Dichiarazione di Rispondenza (D.d.R.) nel caso in cui un'impresa installatrice non avesse mai rilasciato la dichiarazione di conformità, o questa sia andata persa, di un impianto. Il Decreto, però, non offre nessuna indicazione sul modello da utilizzare e su come compilarlo. La procedura esecutiva, infatti, è sempre stata soggettiva: come comportarsi di fronte ad un controllo delle autorità competenti?

La risposta a imprese e professionisti la daranno Confartigianato Imprese Varese, Ats Insubria di Varese, Collegio dei Periti Industriali e Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese - mercoledì 14 settembre, alle ore 18, nella Sala Bertini delle Ville Ponti di Varese (per iscriversi basta compilare il format su www.asarva.org) - con le "Linee guida per la Dichiarazione di Rispondenza". L'incontro è gratuito per tutte le imprese socie e non socie del settore impianti elettrici.

Il corso sulla compilazione della Dichiarazione di Rispondenza

Per l'occasione Confartigianato Varese presenterà anche il corso per la compilazione della Dichiarazione di Rispondenza promosso dalla scuola di formazione Versione Beta. Il corso sarà tenuto dall'ingegnere Sergio Festa, dirigente responsabile della Supervisione Impianti Elettrici dell'Ats Insubria, che ha collaborato attivamente alla stesura delle linee guida. Obiettivi del corso, composto da una parte teorica e numerosi esempi applicativi, sono quelli di fornire alle imprese le conoscenze per il corretto rilascio della Dichiarazione degli impianti elettrici ed elettronici in genere ai sensi dell'art. 7, c. 6 del D.M. 37/08.

Al seminario interverranno gli ingegneri: Davide Galli (presidente Confartigianato Imprese Varese), Davide Macchi (referente per il settore impianti di Confartigianato Varese e presidente di Confartigianato Lombardia per lo stesso settore), Cesare Raschetti (presidente del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Varese), Sergio Festa (dirigente dell'ATS Insubria di Varese) e Pietro Gervasini (segretario dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese).

Le linee guida nascono da una premura condivisa tra Confartigianato Imprese Varese, Ats Insubria di Varese, Collegio dei Periti Industriali e Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese: se da un lato questo lavoro soddisfa i bisogni delle imprese (la sicurezza di muoversi in parametri che sono il frutto di un lavoro comune), dall'altro incontra le esigenze dei cittadini (la sicurezza di rivolgersi ad imprese certificate e a professionisti abilitati).

Inoltre le linee guida:

- Sono semplici, facili da consultare e la scheda è chiara e veloce da compilare,
- Facilitano il lavoro dell'impresa e dei professionisti con un modello-base definito e accettato dagli enti,
- Mettono al sicuro dall'abusivismo, perché le imprese di Confartigianato operano secondo la legge,
- Potranno dare nuovi impulsi al mercato.

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della brochure con le linee guida nella quale si spiega in modo dettagliato cosa è la D.d.R., la regola d'arte, la procedura per il rilascio della D.d.R. (con allegato diagramma di flusso), gli esempi applicativi per alcune tipologie di impianti, i facsimile che dovranno essere compilati dal titolare dello Studio tecnico o dal responsabile tecnico dell'impresa che ha eseguito i sopralluoghi e gli accertamenti sull'impianto.

“Ci auguriamo che le linee guida per la Dichiarazione di Rispondenza possano essere solo **un primo passo per quanto riguarda il variegato mondo dell'impiantistica** – ha detto **Davide Macchi**, presidente di Confartigianato Lombardia per il settore degli impianti e referente per lo stesso settore in Confartigianato Varese. Il lavoro di Confartigianato Imprese Varese, del Collegio dei Periti Industriali, dell'Ordine degli Ingegneri e dell'Ats Insubria rappresenta un esempio di collaborazione, e un atto di responsabilità, a trecentosessanta gradi. Le linee guida, infatti, non solo rispondono ad un problema particolarmente sentito dagli imprenditori e dai professionisti, ma sottolineano anche il ruolo della nostra Associazione in quanto attore non solo economico ma anche sociale del nostro territorio”.